



Istituto Statale
Tecnico Commerciale e per Geometri
"Enrico Fermi"

Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742

www.itcfermi.gov.it – pitd03000r@istruzione.it



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito "Tre Valli" - Scuola Capofila della Rete di Scopo "Costellazioni"

I.T.C.G. - "E. FERMI"-PONTERA
Prot. 0011039 del 16/11/2018
04-08 (Uscita)

Al **Personale Scolastico**
Docenti e Collaboratori Scolastici
Agli **Esercenti la potestà genitoriale**
Agli **Studenti**
Albo – R.E.

Oggetto: **Disposizioni in merito alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo**

Con riferimento a quanto prescritto in merito alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, sia a livello legislativo (**Legge n. 71/2017**)¹ che regolamentare, il sottoscritto Prof. Luigi Vittipaldi, in qualità di Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante dell'Istituto, impartisce le seguenti disposizioni permanenti :

1. è nominato quale Referente per il Bullismo il **Prof. Stefano Fontana**, individuato dal Dipartimento di Diritto ed Economia;
2. sono organizzate, a cura del Referente per il Bullismo, idonee ed adeguate azioni di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione, del personale scolastico, degli studenti e degli esercenti la potestà genitoriale, in tema di benessere e lotta/contrasto al Bullismo&Cyberbullismo, anche in collaborazione con la Polizia (*Vicequestore Dr. Luigi Fezza*) e le altre FdO, nonché con altri soggetti, enti ed associazioni attive sull'argomento;
3. ciascun soggetto in indirizzo è tenuto a segnalare ogni abuso o presunto tale al soggetto responsabile della sorveglianza sugli studenti, anche maggiorenni, secondo la seguente "catena di responsabilità":
 - i) Docente di Classe / Collaboratore Scolastico in servizio al Piano o di Edificio;
 - ii) Coordinatore di Classe / Collaboratore del DS;
 - iii) Dirigente Scolastico / Referente per il Bullismo.
4. in caso di sospetta e/o acclarata messa in atto di fenomeni di bullismo/cyberbullismo, i Docenti e i Collaboratori Scolastici intensificheranno le azioni di controllo/sorveglianza della Classe interessata, ove necessario, anche in raccordo col DS e i suoi Collaboratori. Parallelamente, tramite il Coordinatore di Classe, informeranno tempestivamente i genitori degli studenti coinvolti, vittime e presunti (o acclarati) esecutori-bulli. Nel caso si tratti di cyberbullismo, si raccomanda di monitorare l'utilizzo dei dispositivi mobili quali tablet, telefoni cellulari, ecc. In tal caso, si ricorda che i genitori sono direttamente e personalmente responsabili del controllo e della detenzione dei contenuti degli apparecchi in possesso dei loro figli, mentre i docenti lo sono di quelli scolastici in uso a scopi didattici agli studenti presso l'istituto (Tablet, PC, laboratori mobili, ecc.);

¹ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

5. i docenti, anche tramite i Dipartimenti, il Team Digitale, la FS Inclusion e il Referente per il Bullismo, inseriranno all'interno della programmazione di Classe e/o di Disciplina appositi moduli sulle tematiche in oggetto, sia perché attività cogente in virtù della legislazione vigente e sopra richiamata, ma anche in quanto obbligo etico-morale dell'azione educativo-didattica: merita ricordare che l'uso consapevole degli strumenti digitali e il rispetto della persona sono competenze di cittadinanza, oggetto di valutazione, previste dagli ordinamenti scolastici in vigore², nonché delle Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22/05/2018³;
6. in caso di episodi configurabili quali reati, in qualità di pubblici ufficiali, i docenti sono tenuti a procedere a denuncia presso le Autorità competenti per il tramite del D.S. – Legale Rappresentante dell'Istituto.

Per la messa in atto di atti di bullismo e/o cyber bullismo, nel Regolamento di Istituto sono previste specifiche sanzioni a carico dei responsabili. Nel caso di reiterazione saranno intraprese azioni via via più severe, sino all'allontanamento dalla Comunità Scolastica a termini di Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e sia perseguito per legge.

Si invita a prendere visione dei seguenti:

MATERIALI ON-LINE

Linee guida MIUR:	https://goo.gl/6XfQho
Generazioni Connesse:	https://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo-scuole/
Vademecum G.C.:	https://goo.gl/ERHRQQ
RAI #Mai più bullismo:	https://www.raisplay.it/programmi/maipiubullismo/
Safe Web – Polizia di Stato:	https://goo.gl/EHMzkF
Raccolta normativa e altro:	https://goo.gl/mBYauP

In allegato un estratto del Vademecum di Generazioni Connesse sul Cyberbullismo.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

² Estratto dalla guida alla compilazione del RAV 2017

2.3 Competenze chiave europee

Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste l'attenzione è posta sull'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze non direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le **competenze sociali e civiche** (capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell'etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, rispetto delle regole), le **competenze digitali** (uso delle tecnologie della società dell'informazione, utilizzo del computer per reperire e conservare informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle, partecipazione a reti collaborative tramite Internet), lo spirito di iniziativa e imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di responsabilità, lavoro di squadra, ecc.). E' inoltre importante considerare la capacità degli studenti di imparare ad apprendere, acquisendo un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.

³ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN)

Cyberbullismo

Descrizione | Con il termine cyberbullismo si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo come un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole". Le caratteristiche di questa condotta sono: l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria relazionale e la natura sociale del fenomeno. Un prerequisito fondamentale per l'identificazione di tale problematica è la percezione da parte del soggetto vittima dello stesso di una forma di abuso da parte di terzi, questo per distinguere il bullismo da una situazione di conflitto.

Il cyberbullismo, ha, infatti, effetti evidenti sul comportamento della vittima, quali per esempio il ritiro dalle relazioni, sentimenti depressivi e ansiosi, disturbi del sonno e difficoltà nel rendimento scolastico.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. *l'età*: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
2. *il contesto*: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico;
3. *altri fenomeni* come, ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato.

Per fare alcuni esempi: un/a bambino/a o adolescente subisce delle prepotenze quando un altro/a bambino/a o adolescente o un gruppo di bambini/adolescenti gli/le dicono cose cattive e spiacevoli, lo/la provocano con colpi, pugni, calci o minacce, lo/la rinchiudono in una stanza, le inviano messaggi con offese e parolacce, quando viene isolato/a e nessuno gli rivolge la parola, etc.

Non si tratta invece di bullismo quando due ragazzi/e, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.

Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (*socialnetwork*, siti di foto-video *sharing*, *gaming* e *chat*

interne a giochi online, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo, ecc.

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi elementi.

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:

- a. l'anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- b. l'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Tale distanza nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- c. l'assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l'elemento della "persistenza del tempo" che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti);
- d. il maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale": le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità, possono indurre più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta.

L'indagine *I nativi digitali conoscono veramente il loro ambiente?* condotta nel gennaio 2015 da IPSOS per Save the Children, rileva come il bullismo sia percepito dal 69% dei ragazzi intervistati come "tra i maggiori pericoli per i più giovani"; e per il 38% il primo dei pericoli è proprio il cyberbullismo.

In occasione di un'analisi successiva, *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e tra gli adolescenti*, condotta nel gennaio 2017 da IPSOS per Save the Children, emerge che un ragazzo su dieci tra quelli intervistati ha subito atti di cyberbullismo e il 21% di loro ha avuto esperienza di amici che ne sono state vittime.

Si possono distinguere otto tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo "spazio" o contesto virtuale in cui si inseriscono:

1. flaming: l'invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali;
2. harassment: l'invio ripetuto di messaggi insultanti con l'obiettivo di ferire qualcuno;
3. denigration: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, etc.;
4. impersonation: la sostituzione di persona, il farsi passare per un'altra persona e inviare messaggi o pubblicare testi reprensibili;
5. exposure: la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona;

6. trickery: l'inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate;
7. exclusion: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla;
8. cyberstalking: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni.

La ricerca condotta su 2.419 adolescenti dall'Osservatorio sull'uso e l'abuso della rete informatica Open Eyes (2012) – di cui fanno parte oltre al MIUR anche l'associazione Chiama Milano, l'Istituto Niccolò Machiavelli, il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Napoli – ha permesso di stilare già nel 2012 una classifica delle persecuzioni online:

1. Flaming: messaggi violenti o volgari.
2. Denigrazione e danneggiamento della reputazione.
3. Furto di identità, ovvero la creazione di un profilo fittizio.
4. Isolamento relazionale pratica, attraverso l'esclusione della vittima dai gruppi di amici.

Sebbene la prevalenza di cyberbullismo nei diversi paesi sia molto diversificata, con range che vanno dal 6% al 18% di vittime di cyberbullismo tra i bambini e adolescenti utilizzatori di internet (cfr Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. 2011), le ricerche europee mostrano come il cyberbullismo sia diffuso quanto il bullismo faccia-a-faccia. Un recente aggiornamento di tali indagini europee, rileva che il 10% dei ragazzi italiani intervistati è stato vittima di bullismo online o offline, il 6% è stato vittima di cyberbullismo (Mascheroni, G. e Ólafsson, K., *Accesso, usi, rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani*. I primi risultati di EU Kids Online 2017, EU Kids Online e OssCom, 2018). Dall'ultima ricerca di Telefono Azzurro e Doxakids (2017) emerge come il 35% dei ragazzi riporti di aver subito bullismo o cyberbullismo. Il cyberbullismo equivale al 14% degli episodi dichiarati.

Il fenomeno del cyberbullismo è in ogni caso ben conosciuto dai ragazzi italiani da alcuni anni. Una ricerca di Telefono Azzurro e Doxakids del 2014 evidenziava come l'80,3% ne avesse sentito parlare e 2 ragazzi su 3 conoscessero qualcuno che ne era stato vittima. Inoltre, 1 ragazzo su 3 dichiarava di esserne stato vittima in prima persona (10,8% degli intervistati; 9,1% dei maschi e 12,6% delle femmine). Nell'anno 2016, i casi di cyberbullismo gestiti dal servizio (linea e chat) 1.96.96 di Telefono Azzurro sono stati 54 e corrispondono al 29% delle richieste di aiuto per problematiche relative ad Internet (Telefono Azzurro, elaborazione dati 2017). I casi gestiti da Telefono Azzurro, nel 2016, hanno evidenziato come nella maggior parte dei casi la vittima sia una femmina (67%) e la fascia di età più interessata sia quella dagli 11 ai 14 anni (62%), seguita da quella 15-17 anni (33%).

Indicazioni operative | Nel Maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato la nuova legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il **cyberbullismo** come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo*

di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l'educazione nei confronti dei minori coinvolti - sia vittime che responsabili di illeciti - assicurando l'attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- L'oscuramento del contenuto nel web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.
- Il ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno: la scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.
- Il ruolo del Dirigente Scolastico: al Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittime e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.
- L'ammonizione del questore: in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni, nei confronti di un altro minore e non sia ancora proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonizione da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.
- Il ruolo del MIUR: il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. Sarà disposto inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole, come già previsto dalla legge 107 'Buona Scuola'.
- Il ruolo di Polizia Postale ed Associazioni Territoriali: la Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
- La Presidenza del Consiglio: istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d'azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.